

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA RISCOSSIONE COATTIVA
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E
PATRIMONIALI DEL COMUNE DI CIRO'**

Approvato con atto di Consiglio Comunale n. 09 del 27/02/2013

INDICE

Art. 1 - Riscossione coattiva diretta

Art. 2 - Interessi di mora

Art. 3 - Spese di procedura

Art. 4 - Modalità di pagamento

Art. 5 - Sospensione e dilazione del pagamento

Art. 6 - Norme finali

Art. 7 - Norme transitorie

Art. 8 - Entrata in vigore

Art. 1 - Riscossione coattiva diretta

1. Il Comune procede direttamente alla riscossione coattiva delle entrate, patrimoniali e tributarie, secondo la procedura di cui al R.D. 14.4.1910, n. 639, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29.09.1973 n.602 in quanto compatibili, nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.
2. Il procedimento è attribuito al Responsabile del Settore Tributi & Gestione Economica, che sottoscrive l'ingiunzione e ne cura ogni relativo adempimento.
3. Sulle somme ingiunte sono dovuti gli interessi di mora.
4. Le spese generali e specifiche della procedura sono a carico del debitore.

Art. 2 - Interessi di mora

1. Decorsi 30 gg. dalla notifica dell'ingiunzione ed in caso di mancato pagamento della somma ingiunta entro tale termine, sulla medesima sono dovuti gli interessi di mora al tasso annuo di cui all'apposito Decreto del Ministro dell'Economia.

Art. 3 - Spese di procedura

1. Le spese generali della procedura sono quantificate in misura comunque non superiore a quelle riconosciute tempo per tempo all'Agente della riscossione (Equitalia SpA) di cui al D.Lgs. 112/1999.
2. Le spese specifiche della procedura, unitamente alle spese generali di cui al comma precedente, sono quantificate dalla Giunta Comunale con proprio atto tenendo anche conto di quanto previsto dal D.Lgs. 112/1999 e dalle Tabelle A e B approvate con decreto del Ministero delle Finanze del 21/11/2000 ed eventuali successive modifiche, che stabiliscono le spese da porre a carico dei debitori morosi e le tariffe relative alle diverse procedure esecutive; le spese non predeterminabili di cui alla tabella B sopraccitata, saranno quantificate nella misura effettivamente sostenuta caso per caso.

Art. 4 - Modalità di pagamento

1. I pagamenti relativi alle somme di cui ai precedenti articoli avvengono tramite la Tesoreria dell'Ente, mediante versamento su conto corrente postale intestato alla medesima o tramite il sistema bancario.

Art. 5 – Sospensione e dilazione del pagamento

1. Il Responsabile dell'entrata può consentire, su richiesta dell'interessato, il pagamento dilazionato in rate bimestrali, di pari importo, fino ad un massimo di 12 rate per le somme fino a € 10.000,00, e fino a un massimo di 18 rate se le somme superano € 10.000,00, previa applicazione, a partire dalla data di scadenza prevista per il pagamento, degli interessi nella misura del tasso legale vigente. A tal fine, per le somme superiori a € 10.000,00, dal richiedente dovrà essere prodotta apposita garanzia fidejussoria, per un importo pari alla somma dilazionata comprensiva degli interessi, fino alla scadenza dell'ultima rata di pagamento.
2. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta, con applicazione degli interessi di mora.
3. Il Comune, anche su richiesta del cittadino / contribuente, potrà compensare la posizione debitoria con somme / crediti che il Comune stesso deve loro corrispondere.

Art. 6 - Norme finali

1. E' abrogata ogni altra norma regolamentare pregressa non compatibile con quelle del presente Regolamento.

Art. 7 – Norme transitorie

1. La previsione di cui all'art. 5 – comma 3 – del presente Regolamento si applica anche ai rapporti debito / credito pendenti alla data di entrata in vigore.

Art. 8 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.